Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale n. 38 del 24/09/09

Codice DB1901

D.D. 6 agosto 2009, n. 265

Progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2". Avviso n. 10 del 10/02/2009 del Dipartimento per le Pari Opportunita' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impegno della quota di cofinanziamento regionale pari a Euro 4.996,98 a favore del Comune di Bra.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare la realizzazione della parte di competenza del Comune di Bra relativa al progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2" finanziato dal D.P.O., dalla Regione Piemonte e dagli enti attuatori, per un costo totale di € 19.086,22 compensivo della quota di co-finanziamento dell'ente;
- di impegnare, a favore del Comune di Bra, la quota di co-finanziamento regionale, pari a € 4.996,98, sul capitolo 179684/09 assegnazione 101420 UPB DB19011 del Bilancio regionale 2009, al fine della realizzazione della parte di propria competenza del programma "Piemonte in rete contro la tratta 2";
- di demandare a successivo provvedimento l'impegno della rimanente quota di finanziamento statale pari a $\leqslant 10.089,24$.

Alla liquidazione della quota di co-finanziamento regionale sopra indicata, pari a € 4.996,98, si provvederà secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'Atto di concessione del D.P.O., allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il Piemonte ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali).

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore Giampaolo Albini